




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1633

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Conversione in legge del DL 215 del 2023)

Emendamento del Governo 13.123

N. 178 – 13 febbraio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1633

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Conversione in legge del DL 215 del 2023)

Emendamento del Governo 13.123

N. 178 – 13 febbraio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 13, COMMII 3-BIS – 3-QUATER (EM. 13.123).....	- 3 -
PROROGA ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI	- 3 -

PREMESSA

Nel corso dell'esame del provvedimento C. 1633 (conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi), il Governo ha presentato, presso le Commissioni I e V riunite in sede referente (seduta del 13 febbraio 2024), un emendamento concernente l'IRPEF agricola.

L'emendamento è corredato di relazione tecnica, cui non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 13, commi 3-bis – 3-quater (Em. 13.123)

Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

La norma, intervenendo sull'articolo 1, comma 44, della legge n. 232 del 2016, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con alcune limitazioni. In particolare, si prevede che l'agevolazione si applichi ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali¹, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006 per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR. Inoltre, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai suddetti soggetti concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, zero per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

In proposito si rammenta che l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari è stata da ultimo disposta, con una proroga per l'anno 2023 del citato comma 44, dall'articolo 1, comma 80, della legge 197 del 2022. Alla disposizione, sulla base di elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati, sono stati ascritti effetti di cassa come indicati nella tabella seguente, corrispondenti a minori entrate Irpef di competenza, per l'anno 2023 di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro:

(milioni di euro)

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-4,8	1,1	0
TOTALE	0	-248,0	101,1	0

¹ Di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

Si prevede, quindi che il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale) sia incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

- a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale);
- b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*bis* in esame.

In proposito si ricorda che il comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, a valere sulle risorse derivanti dall'introduzione dell'imposizione minima globale prevista dal medesimo decreto legislativo, in particolare dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 209 del 2023.

La relazione tecnica precisa che la norma prevede per le persone fisiche, per gli anni 2024 e 2025, l'introduzione di una franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10.000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo. La misura agevolativa esclude inoltre le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

La RT precisa altresì che la legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2024, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

La RT afferma quindi che ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2022 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua di circa -118,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,6 e -3,3 milioni di euro. Considerando la validità della norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0	-207,2	-118,4	88,8	0
Addizionale regionale	0	-8,6	-8,6	0	0
Addizionale comunale	0	-4,3	-3,3	1,0	0
TOTALE	0	-220,1	-130,3	89,8	0

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di detassazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali prevedendo l'introduzione di una franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10.000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La misura agevolativa esclude inoltre le società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR.

Dalla norma derivano minori entrate per gli anni 2025 e 2026 – valutate rispettivamente in 220,1 milioni di euro e in 130,3 milioni di euro e coperte mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale – e maggiori entrate per l'anno 2027, ascrivibili al maggior versamento dovuto a saldo a fronte del minor acconto versato per il medesimo anno², valutate in 89,8 milioni di euro e utilizzate per il rifinanziamento del fondo per l'attuazione della delega fiscale. In proposito si rileva che la quantificazione degli effetti di gettito appare coerente con le precedenti quantificazioni riferite ad analoghe disposizioni di proroga della misura che peraltro facevano riferimento ad un ambito applicativo più ampio di quello previsto dalla norma in esame. Si evidenzia tuttavia che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la stima, quali, tra l'altro, il numero dei soggetti beneficiari, l'ammontare della base imponibile oggetto di esenzione e l'aliquota marginale media IRPEF considerata. In assenza pertanto dei predetti elementi non appare possibile verificare la stima effettuata. Appare quindi necessario un chiarimento da parte del Governo sia su tale aspetto sia in ordine alla capienza del fondo utilizzato a copertura su cui la relazione tecnica non fornisce informazioni.

² Applicando il metodo storico e a fronte dell'agevolazione fiscale ora introdotta in relazione agli anni 2024 e 2025.